

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Ufficio Protocollo
Cod. PA M_DG Titolario TR
Codice 07603902207
e-mail: prot.tribunale.lagonegro@giustiziaert.it

DEPOSITATO / PERVENUTO
14 DIC. 2016
- 4664/16 - prot. n.



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE
UDIENZE PENALI, COLLEGIALI E MONOCRATICHE**

Lagonegro, 14 dicembre 2016

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

L'idea di aggiornare il protocollo di intesa in ordine alla trattazione e alla gestione delle udienze penali del Tribunale di Lagonegro nasce dall'esigenza di rendere più consono ai tempi e alle novità legislative quello già esistente.

Il presente protocollo si compone di 18 articoli.

- 1) L'udienza penale dibattimentale, monocratica o collegiale, e l'udienza preliminare iniziano alle ore **9.00**.
- 2) Il Tribunale, in composizione monocratica o collegiale, ancor prima della trattazione dei processi, procederà alla programmazione delle udienze fissando delle fasce orarie all'interno delle quali verranno trattati i processi secondo le regole appresso indicate. Le fasce orarie sono così fissate:
 - 1° ore 9.00 (prime udienze, istanze rinvio, istanze di impedimento, accesso riti alternativi);
 - 2° ore 10.00 (istruttoria dibattimentale)
 - 3° al termine della fase dibattimentale e non prima delle ore 12.00 le discussioni.
- 3) Chi esercita le mansioni di chiamata all'udienza, deve trovarsi nell'aula prima dell'inizio delle udienze e curare l'afflusso delle parti, degli ausiliari del Giudice, dei testimoni che provvederà ad identificare e possibilmente ad appartare. Ogni avvocato segnala la sua presenza inserendo il suo nome, le parti e l'attività da svolgere nell'apposito modello che si allega sub A).
- 4) L'udienza penale dibattimentale è organizzata dal Giudice in modo che la fase pubblica si protragga non oltre le **14,30** per i processi monocratici e non oltre le ore **16.30** per quelli collegiali, fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione, nonché la particolare esigenza che si presenti di completare l'assunzione di una prova o di esaurire la discussione.

Il ruolo è affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di udienza entro le ore 12.00 del giorno precedente l'udienza (*art. 20 D.M. 30.9.1989 n. 334*)

- 5) I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, vengono fissati in prima comparizione alle ore **9.00**. I processi vengono rinviati dal giudice sempre ad orario fisso. Il rinvio di un


giudizio ad una certa data, "ore di rito" senza indicazione di fascia oraria si intende per le ore **9.00**.

- 6) Nei giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da decreto che dispone il giudizio, l'udienza di prima comparizione servirà a distribuire il processo ad altra data normalmente senza il compimento di alcuna attività, salvo che lo stesso sia a carico di soggetti detenuti o sottoposti a misura cautelare custodiale.

Nella stessa udienza, si potrà procedere alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali o di prescrizione, oppure ex art. 444 c.p.p., o ancora alla richiesta di giudizio abbreviato semplice o condizionato all'assunzione di prove o alla richiesta di messa alla prova. Nell'udienza suddetta il Giudice può autorizzare per l'udienza successiva la citazione dei testi e del perito.

- 7) Il GUP tratterà nella prima fascia oraria i procedimenti che possono essere definiti per ragioni processuali o di prescrizione, i patteggiamenti, le richieste di giudizio abbreviato semplice o condizionato all'assunzione di prove. La seconda fascia oraria sarà programmata *ad horas* per lo svolgimento delle discussioni, degli incidenti probatori, per l'abbreviato condizionato alla assunzione di prove testimoniali.

All'udienza di prima comparizione ivi disciplinata convenzionalmente non è ascrivibile l'udienza in cui, in ragione della mutata composizione del collegio, è necessario rinnovare gli atti della fase preliminare all'apertura del dibattimento. pertanto, venute a conoscenza della imminente mutazione della composizione del collegio giudicante (con la collaborazione anche delle cancellerie) le parti che non intenderanno prestare il consenso alla utilizzazione degli atti già compiuti, dovranno, anche mediante accordo per le vie brevi con l'Ufficio di procura, ricitare o far ricitare, secondo l'ordine previsto dal codice di rito, i testi già escussi per l'udienza in cui si terrà la rinnovazione degli atti preliminari al dibattimento. Non opera, infatti, la regola espressa dalla clausola di protocollo menzionata al precedente punto 6).



- 
- 8) Il PM ed il GUP nei decreti di citazione a giudizio o di rinvio a giudizio dovranno specificare che la P.O. (persona offesa) potrà comparire alla prima udienza per esercitare la facoltà di costituirsi Parte Civile previa nomina di un difensore.
- 9) Nell'ambito delle singole fasce nel formare il ruolo e, comunque, nella effettiva trattazione il Giudice darà la preferenza: a) ai giudizi con imputati detenuti anche per reato diverso rispetto a quello per cui si procede; b) ai giudizi per i quali vi sono nullità o difetti di notificazione anche su segnalazione delle parti; c) richieste di patteggiamento o giudizio abbreviato o messa alla prova, la cui discussione potrà essere differita anche ad altra data; d) legittimo impedimento a comparire del difensore o dell'imputato; e) remissione di querela, difetti di procedibilità, prescrizione maturata del reato e comunque tutte quelle cause che possono portare ad una rapida definizione del processo o ad un immediato rinvio dello stesso; f) assenza dei testi.
- 10) Nell'ambito di ciascuna fascia oraria ed in deroga all'ordine stabilito, il Giudice potrà trattare i processi con testi detenuti, portatori di *handicap*, ultra settantenni, provenienti da altre regioni o province, donne in stato di gravidanza, minori di età.
- Tali situazioni devono essere preventivamente segnalate dalle parti al giudice.
- 11) I difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li devono rappresentare al Giudice od alla Cancelleria penale al più tardi prima dell'inizio di trattazione della fascia di pertinenza, segnalandoli sull'apposito modulo di presenza (allegato A).
- 12) Il Giudice, fermi i criteri e le precedenze come sopra dette, tiene conto dei concomitanti impegni del difensore, eventualmente posticipando o anticipando la chiamata del processo il cui difensore risulti impegnato, cercando di contemperare le diverse esigenze dei difensori e delle parti private.
- 13) Ove l'assenza del magistrato titolare per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia ed ogni altro impedimento, sia conosciuta con anticipo per una determinata data o periodo l'Ufficio del Tribunale ne dà notizia in tempo utile anche via fax o per via telematica al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
- 
- 

- 14) Il PM ed i difensori hanno l'obbligo di indossare la toga.
- 15) Ai giudizi si assiste in silenzio e tutti i presenti sono tenuti a tenere il telefono cellulare spento o con disattivazione del sonoro di chiamata.
- 16) Nel processi in cui una o più parti sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato il difensore dopo la discussione dovrà depositare la nota delle spese, competenze ed onorari dovuti in relazione all'attività professionale prestata nel giudizio.
- La nota delle spese deve essere corredata dalle copie degli atti comprovanti l'attività difensiva svolta, se il fascicolo non è più nella disponibilità del magistrato, assegnatario del procedimento.
- Il Giudice o il Tribunale nell'emettere la sentenza provvederà a liquidare gli onorari richiesti.
- 17) A settembre – ottobre di ogni anno coloro i quali intervengono alla stesura del presente protocollo potranno promuovere un incontro per apportare variazioni al presente protocollo suggerite dall'esperienza e che avranno trovato diffusa condivisione.
- 18) La Presidenza del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegnano a dare ampia diffusione del presente protocollo rispettivamente ai magistrati, togati ed onorari, al personale amministrativo della sede centrale e delle Sezioni distaccate e degli Uffici del Giudice di pace del Circondario ed a tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati, raccomandandone la puntuale osservanza.
- Si impegnano, altresì, a segnalare reciprocamente, per eventuali iniziative di rispettiva competenza, palesi, reiterate ed ingiustificate inosservanze a quanto convenuto nel presente protocollo.

Lagonegro, 14 dicembre 2016

Il Presidente del Tribunale
(Dott. Matteo Claudio Zarrella)



Il Procuratore della Repubblica
(Dott. Vittorio Russo)



Il Presidente della sezione penale
(Dott. Claudio Scorza)



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
(Avv. Gerardo Cappelli)



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

UDIENZA DEL

GIUDICE

1° FASCIA

AVVOCATI O PARTI	ATTIVITA'

2° FASCIA

AVVOCATI O PARTI	ATTIVITA'

3° FASCIA

AVVOCATI O PARTI	ATTIVITA'


Il Presidente del Tribunale
(Dott. Matteo Claudio Zarrella)



Il Procuratore della Repubblica
(Dott. Vittorio Russo)



Il Presidente della sezione penale
(Dott. Claudio Scorza)



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
(Avv. Gerardo Cappelli)

